

*Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 49/R*

**Modifica al Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).**

(Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15.12.2021 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. 49/2009

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

### **PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione);

Visto il regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 14 ottobre 2021;

Visto il parere espresso dalla I Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1271;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione) prevede la "facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni";

2. l'articolo 4, comma 3 del d.p.g.r. 49/2009 stabilisce che "i commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche" restringendo la possibilità di nominare altri soggetti come nelle altre ipotesi di commissari previste dalla medesima l.r. 53/2001;

3. è quindi necessario modificare l'articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009 per consentire la nomina anche al di là dei dirigenti pubblici previsti in via esclusiva dal citato comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;

4. il 18 novembre 2021 la 1a Commissione del Consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto; il parere ha tra l'altro segnalato "l'opportunità, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'articolo 10, comma 3, della l.r. 53/2001, di richiedere, anche per i soggetti esterni che possono essere nominati commissari regionali, una adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa";

5. in accoglimento del parere della 1a Commissione, oltre a correggere refusi, si provvede ad integrare il comma 3 bis dell'articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009, modificando in tal senso il comma 2 dell'articolo 1, del presente regolamento.

Si approva il presente regolamento

#### *Art. 1*

#### *Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. 49/2009*

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) è soppressa la parola "esclusivamente".
2. dopo il comma 3 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009 è inserito il seguente: "3bis. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale ai sensi del comma 3, i commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti tra

---

soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione o esperienza amministrativa.”.